

Spettabile
CLIENTE
Sede

Circolare 11/2007

Oggetto: Bonus Incapienti

Spettabile Società, Egregio Amministratore, Stimato Cliente,
è approvato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007 il Decreto dell'8 novembre 2007 che definisce le modalità di erogazione del "bonus incapienti" previsto dal collegato alla Finanziaria 2008.

In base a tale provvedimento, ai soggetti passivi Irpef, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, viene riconosciuta una somma pari a 150 euro e un'ulteriore somma di 150 euro per ciascun familiare a carico nel 2006.

Il beneficio non spetta a chi è fiscalmente a carico di altri, anche se con imposta netta pari a zero: lo riceverà per lui l'eventuale contribuente incapiente che lo ha a carico. Per usufruire del benefit, il reddito complessivo non deve superare i 50mila euro nel 2006.

La norma sugli incapienti è contenuta nell'articolo 44 del Decreto Legge n. 159/2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007.

Si tratta di una misura fiscale di sostegno ai contribuenti a basso reddito, con Irpef netta pari a zero nel 2006, che già dalle prossime settimane si vedranno accreditare in busta paga o nella pensione una somma pari a 150 euro.

Gli stessi soggetti riceveranno un ulteriore bonus, di pari importo, per ogni familiare a carico.

Nel decreto vengono specificate le categorie di soggetti che possono accedere al beneficio e le modalità di erogazione delle somme da parte dei sostituti d'imposta.

Il bonus spetta:

ai soggetti passivi Irpef residenti in Italia per i quali, nell'anno 2006:

- l'imposta netta risulta pari a zero;
- il reddito complessivo non supera i 50mila euro.

In particolare, il beneficio riguarda:

1. i lavoratori dipendenti;
2. i pensionati, compresi coloro che, oltre ai redditi di pensione non eccedenti 7.500 euro, possiedono eventualmente solo l'abitazione principale, comprese le relative pertinenze, e redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro;
3. gli "assimilati", tra cui, per citarne alcuni:
 - i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
 - i lavoratori delle cooperative di servizi e agricole;
 - i collaboratori coordinati e continuativi;
 - i lavoratori socialmente utili;
 - i sacerdoti.
4. i lavoratori autonomi ed i titolari di redditi di impresa e di impresa minore, anche se conseguiti in forma di partecipazione;
5. i titolari di redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

ATTENZIONE

Nel decreto è precisato che, per i soggetti indicati al punto 4, l'imposta netta dovrà essere assunta al lordo delle perdite dichiarate.

I lavoratori dipendenti e gli assimilati che, nel dicembre 2007, lavorano presso lo stesso datore di lavoro che ha rilasciato loro il Cud relativo al 2006, riceveranno il bonus in via automatica, salvo rinuncia espressa, entro la fine dell'anno.

Analogha modalità è prevista per i pensionati.

Nel caso in cui, invece, il sostituto d'imposta, nel dicembre 2007, sia diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione unica per il 2006, il contribuente può richiedere l'erogazione del bonus al nuovo sostituto, comunicando per iscritto, con riferimento al 2006:

- che l'imposta netta è pari a zero;
- di aver presentato la dichiarazione o, in alternativa, di essere stato esonerato dal presentarla;
- i dati e il codice fiscale di ciascun familiare a carico;
- la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico.

Secondo la modalità sopraindicata si comporteranno anche coloro che nel 2006 hanno percepito redditi di lavoro dipendente da un soggetto non obbligato ad effettuare le ritenute, a patto che, al dicembre 2007, abbiano un sostituto d'imposta.

Nei casi in cui il contribuente presti la sua attività per un soggetto che non opera da sostituto d'imposta, si pensi per esempio alle badanti, il bonus può essere richiesto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2007.

Chi non deve presentare la dichiarazione, invece, può richiedere il beneficio tramite un'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate con il modello che a tal fine sarà predisposto dall'Amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui il contribuente riceva il bonus senza averne diritto, egli è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro o l'ente pensionistico in modo tale che esso possa provvedere a recuperare le somme, trattenendole dalla busta paga o dalla pensione, entro i termini per l'effettuazione dei conguagli dei redditi 2008.

Il provvedimento specifica, infine, che i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di indicare nel modello 770 il codice fiscale dei beneficiari e, eventualmente, quello dei familiari a carico per i quali è stato corrisposto il bonus.

Spetta all'Agenzia delle Entrate effettuare i controlli e recuperare le somme non dovute se non spontaneamente restituite.

ATTENZIONE

A prescindere che il contribuente abbia provveduto o meno ad effettuare la

comunicazione di errata erogazione del bonus, è tenuto a riportare in dichiarazione dei redditi l'importo non spettante.

Se è esonerato dalla presentazione della dichiarazione restituirà, invece, la somma indebitamente ricevuta mediante versamento con F24 entro i termini per il versamento del saldo Irpef relativo ai redditi 2008.

Credendo di aver fatto cosa utile e gradita e restando a disposizione per eventuali chiarimenti con l'occasione Vi porgiamo i migliori saluti.

Sava li 14.12.2007

Per Studio Format S.a.s.

Dr. Prudenzero Giovanni Antonio

L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.